

# **Statuto della Sezione Sopracenerina della PRO GRIGIONI ITALIANO** **(fondata l'8 gennaio 1959)**

## **I. Denominazione**

Art. 1

La "Sezione Sopracenerina della Pro Grigioni Italiano " (in seguito Sezione) è una associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CCS, con sede a Bellinzona.

La Sezione è affiliata alla Pro Grigioni Italiano (Associazione centrale).

## **II Scopo**

Art. 2

Lo scopo dell'associazione consiste nel promuovere ogni manifestazione della vita grigionitaliana nel campo culturale, artistico e ricreativo e nel mantenere vivo l'amore per le valli grigionitaliane, nonché di rafforzare i legami e l'amicizia fra i Grigionitaliani residenti nel Sopraceneri e nei dintorni.

## **III Soci**

Art. 3

La Sezione accoglie come soci i Grigionitaliani e gli amici e simpatizzanti residenti nel Sopraceneri e nei dintorni; i soci si dividono in: a) soci attivi, b) soci sostenitori, c) soci onorari. I soci attivi e sostenitori pagano un contributo annuo, hanno diritto di voto nelle Assemblee e concorrono con la loro opera alla vita delle Sezione.

## **IV Tasse sociali**

Art. 4

Le tasse sociali vengono fissate dall'Assemblea Generale, ogni anno per l'esercizio seguente.

## **V Organi**

Art. 5

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Comitato direttivo
- c) la Commissione di revisione

## **VI Assemblea**

Art. 6

L'assemblea dei soci è l'organo supremo della Sezione; essa viene convocata almeno una volta all'anno entro il primo trimestre: L'Assemblea straordinaria quando il Comitato direttivo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei soci. La convocazione dei soci dev'essere effettuata almeno otto giorni prima dell'assemblea.

## **VII Competenze dell'Assemblea**

Art. 7

L'Assemblea dei soci prende tutte le decisioni che non siano esplicitamente di competenza di altri organi e in particolare:

- a) fissa e modifica lo statuto e gli eventuali regolamenti della Sezione,
- b) elegge, per un periodo di tre anni, il presidente, da 4 a 6 membri del comitato (secondo necessità) e due revisori;
- c) elegge i soci onorari su proposta del comitato,
- d) approva la relazione annuale del comitato sull'attività svolta, il rapporto annuale della commissione di revisione, il programma di attività e il preventivo,
- e) fissa l'importo della tassa sociale,
- f) decide lo scioglimento della Sezione

## **VIII Comitato**

Art. 8

Il comitato è l'organo esecutivo della Sezione; gestisce l'attività culturale e amministra il patrimonio.

## **IX Composizione**

Art. 9

Fanno parte del comitato il presidente, i membri nominati dall'assemblea dei soci; a parte la nomina del presidente, il comitato si costituisce da sé. Designando tra i propri membri il vicepresidente, il segretario e il cassiere.

### X Compiti del comitato

Art. 10

Il presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi, presiede le riunioni del comitato e l'assemblea generale. In sua vece può delegare, oltre al vicepresidente, altri membri del comitato o soci della Sezione. Il segretario cura la stesura dei verbali dell'assemblea dei soci e delle riunioni del comitato, provvede ai lavori di segreteria e conserva gli atti della Sezione.

Il cassiere amministra le finanze, provvede all'incasso della tassa sociale e dei sussidi, donazioni diverse e da qualsiasi altra entrata) esegue i pagamenti e chiude i conti alla fine dell'anno sociale.

Il comitato può decidere spese straordinarie o imprevisti nel corso della gestione per un importo massimo di fr. 1'000.- senza chiedere il consenso dell'assemblea.

### XI Compiti dei Revisori

Art. 11

I revisori controllano la contabilità annuale della Sezione e presentano il rapporto all'assemblea.

### XII Durata dei mandati

Art. 12

Il comitato e i revisori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili; nomine fatte durante la legislatura dovranno essere confermate alla prossima scadenza legislativa

### XIII Nomine e votazioni

Art. 13

Per le nomine e votazioni in seno all'assemblea e al comitato vale la maggioranza assoluta dei voti emessi.

Nel secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti decide

- per le nomine la sorte

- per le votazioni il presidente.

Di regola si vota per alzata di mano: Se il comitato o la maggioranza dei presenti lo desidera si vota per scrutinio segreto.

### XIV Modifica dello statuto

Art. 14

Il presente statuto può essere modificato dalla maggioranza dei 2/3 dell'assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, esplicitamente convocata per la modifica.

### XV Scioglimento

Art. 15

Lo scioglimento della Sezione può essere deciso dalla maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea per ciò convocata. In caso di scioglimento l'assemblea decide circa l'impiego del patrimonio sociale.

Art. 16

### XVI Patrimonio

Nei confronti di terzi risponde esclusivamente il patrimonio sociale; i soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio della Sezione

### XVII approvazione

Art. 17

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'assemblea dei soci del 1. II 2003 e sostituisce quello dell'8 gennaio 1959

Bellinzona, 4 III 2003 Per la Sezione Sopracenerina della PGI:

Il presidente:

Il presente statuto è stato approvato dal Comitato Centrale della PGI il 9. IV. 2005